Articolo 31
(Lotteria dei corrispettivi)

L'**articolo 31** introduce misure volte ad assicurare **l'attribuzione in modalità istantanea dei premi della lotteria dei corrispettivi** (c.d. lotteria degli scontrini), istituita dall'articolo 1, commi 540 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e disciplinata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 78 del Testo unico allegato al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, agevolando la gestione del relativo pagamento.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

L'articolo in esame è volto ad **assicurare l'attribuzione in modalità istantanea dei premi** della lotteria dei corrispettivi (cd. **lotteria degli scontrini**) istituita dall'articolo 1, **commi 540-544** della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (**legge di bilancio per il 2017**). Si segnala fin d'ora che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'**articolo 78**, comma 3, del **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi** allegato al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sostituisce il citato comma 540, che viene conseguentemente abrogato. Pertanto, l'articolo 31 in esame fa correttamente riferimento al nuovo articolo 78.

Si ricorda che tale lotteria prevede che le **persone fisiche maggiorenni** residenti nel territorio dello Stato che procedono all'**acquisto con metodi di pagamento elettronico** di cui sono titolari, che traggono fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, **possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

Prima del concreto avvio della Lotteria (formalmente istituita dall'articolo 1, commi 540-544 della legge 11 dicembre 2016, n. 232), avvenuto in data 1° febbraio 2021, la normativa ha subito numerose modifiche e rinvii. In particolare, con l'art. 18 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, la data di avvio è stata spostata al 1° gennaio 2020, e poi ulteriormente differita prima al 1° luglio 2020 con il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 e poi al 1° gennaio 2021 con il d.l. n. 34/2020.

I commi 540-544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono stati modificati dall'articolo 1, comma 1095, della **legge n. 178 del 2020** e dall'articolo 3, comma 10, del **decreto-legge n. 183 del 2020**. Per partecipare all'estrazione è stato previsto che i contribuenti, al momento dell'acquisto effettuato mediante strumenti elettronici, abbiano comunicato il proprio **codice lotteria** all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Successivamente, la lotteria nazionale degli scontrini è stata modificata dall'articolo 18, comma 4-*bis*, del **decreto-legge n. 36 del 2022**, che, modificando il comma 544 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto, accanto alla partecipazione in modalità differita, la **possibilità di partecipare con una modalità di assegnazione istantanea dei premi**.

Un ulteriore modifica è stata introdotta dall'articolo 8 del **decreto-legge 176 del 2022**, che ha previsto un **credito di imposta** rivolto agli operatori di **commercio al fine di adeguare,** nell'anno 2023, **il proprio registratore telematico** di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per adeguarsi **alla nuova disciplina relativa alla lotteria degli scontrini.** Il contributo è stato previsto del 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per strumento. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e, inoltre, non sono assoggettabili ad alcun prelievo erariale.

Infine, come già anticipato, **a decorrere dal 1° gennaio 2027** la disciplina recata dal **comma 540** della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) è confluita all'interno dell'articolo 78, comma 3, del **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi** allegato al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e sarà conseguentemente abrogata a partire dalla medesima data; **i commi 541 e seguenti rimarranno invece vigenti** (ad esclusione del comma 543 già abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. *b)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119).

Per ulteriori approfondimenti sull'andamento della lotteria nazionale scontrini, si rinvia al portale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla guida dell' Agenzia delle entrate.

Passando all'esame dell'articolo 31, il **comma 1**, al fine di **assicurare l'attribuzione in modalità istantanea** dei premi della lotteria dei corrispettivi – come previsto dall'articolo 18, comma 4-*bis*, del **decreto-legge n. 36 del 2022**, che ha modificato il comma 544 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'**apertura di uno o più conti bancari o postali** per la gestione del pagamento dei relativi premi.

Infatti, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la previsione in esame è **finalizzata a rendere concretamente attuabile la modalità istantanea** di attribuzione dei premi, **superando le criticità operative** connesse all'utilizzo delle ordinarie modalità di gestione delle risorse destinate ai giochi.

In linea generale, si segnala che **l'apertura di conti bancari e postali** da parte delle Amministrazioni dello Stato è consentito dall'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, solo nel caso in cui ciò sia **previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare**. Per quanto attiene, nello specifico, alla **gestione dei giochi**, l'articolo 1, comma 476, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che presso la tesoreria statale siano istituite una o più **contabilità**

speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si fa presente, tuttavia, che la relazione illustrativa afferma che "il **ricorso alle sole contabilità speciali risulta**, tuttavia, **non pienamente funzionale** alle esigenze proprie di una **modalità di attribuzione istantanea** dei premi, che richiede la disponibilità delle risorse necessarie al pagamento attraverso strumenti idonei a consentirne la tempestiva corresponsione".

Si rammenta, inoltre, che l'introduzione della **modalità istantanea di estrazione** della lotteria degli scontrini era connessa al raggiungimento della **Milestone M1C1-103 del PNRR,** volta ad incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (***tax compliance***) e a migliorare gli audit e i controlli.

La finalità della modalità di estrazione istantanea era quella di superare le criticità evidenziate nel Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti, che affermava come "**l'adesione alla lotteria degli scontrini è risultata al momento alquanto limitata e settoriale**. Soltanto il 23 per cento degli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi ha finora aderito all'iniziativa, trasmettendo almeno una operazione". Inoltre, la Corte sottolineava che "un ostacolo è certamente costituito dalla **complessità delle operazioni necessarie per la partecipazione alla lotteria**, che presuppongono l'uso di uno strumento di pagamento elettronico (carta di debito e di credito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc.), l'esibizione e scansione del codice lotteria, con frequente intralcio delle ordinarie attività commerciali. La **conoscenza solo differita della vincita** costituisce un'ulteriore remora alla partecipazione, affievolendo l'interesse del consumatore all'operazione".

Ulteriori osservazioni effettuate dalla Corte dei conti sono contenute nella Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato 2022 (comunicata al Parlamento il 28 giugno 2023). In tale Relazione, infatti, la Corte afferma che "è bene ricordare che **quest'ultima lotteria**, essendo a partecipazione gratuita, **non genera direttamente alcuna entrata** ma è finanziata mediante un apposito capitolo di spesa del bilancio statale. In considerazione dello **scarso interesse mostrato dal pubblico per l'iniziativa**, sono state da ultimo previste nuove modalità di partecipazione, tuttora in corso di realizzazione"[24]. Nella medesima relazione la Corte precisa che nel "quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025" è stata **prevista una apposita indagine sulla gestione della lotteria** in esame. L'indagine fa seguito all'analisi degli effetti del programma, contenente alcuni rilievi critici sulla misura, svolta nel citato Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica.

Con riferimento ai **dati relativi alla partecipazione e alle vincite** relative alla lotteria degli scontrini, si segnala che il Governo, in data **8 gennaio 2025**, nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata 5-03298 in Commissione VI (Finanze), ha comunicato che "per la **partecipazione** alla lotteria degli scontrini sono stati inviati e registrati 28.995.000 documenti commerciali, per il 2023, e 25.261.895 documenti commerciali per il 2024. Per quanto concerne le **vincite**,

[24] Corte dei conti, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2022, Volume I, Tomo I, p. 103.

nelle estrazioni settimanali e mensili dell'anno 2024, sono stati attribuiti premi per un importo complessivo di 36.600.000,00 euro, di cui 30.500.000,00 euro per i premi per gli acquirenti e 6.100.000,00 euro per i premi per gli esercenti, dati che confermerebbero la finalità sottesa alla richiamata disciplina normativa".

Il **comma 2** dell'articolo 31 in esame mira **semplificare la riscossione dei premi** della lotteria dei corrispettivi che consistano in un **importo inferiore a 3.000 euro**. In tal caso il pagamento è effettuato previa esibizione del titolo, senza obbligo di identificazione del vincitore. Per la quantificazione dell'importo, il comma in esame rinvia a quello stabilito dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento alla limitazioni all'uso del contante. Pertanto, la previsione ha la finalità di **agevolare la corresponsione immediata dei premi di importo contenuto**.